



COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS

PROT. N. 648 del 27.01.2016

ORDINANZA N. 03 del 27.01.2016

OGGETTO : COLTIVAZIONE FAVE A DISTANZA DI SICUREZZA.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale N. 06 del 19/04/2006 con la quale si dispone il divieto di coltivazione delle fave ad una distanza non inferiore a trecento metri dal perimetro dei centri abitati del Comune.

Atteso che la gestione del problema comporta la diversità di pareri sia nei cittadini che da parte degli organismi sanitari.

Ritenuto di dover meglio disciplinare con provvedimento più adeguato a correlare l'inalazione di pollini rilasciato dalle fave in fiore, con lo scatenamento di crisi emolitiche;

Visto il parere reso dal Dipartimento di prevenzione - servizio di igiene e sanità pubblica della ASL 7 Carbonia – datato 22.01.2016 e registrato al Protocollo Generale del Comune al n. 632 del 26.01.2016, da cui si rileva che per la coltivazione delle fave sarebbe opportuno mantenere una distanza minima di sicurezza pari a mt. 50,00 dall'abitazione più periferica ricompresa all'interno delle zone residenziali individuate nel P.U.C.;

Ritenuto necessario di dover intervenire a modificare la precedente disposizione sindacale n. 06/2006 onde renderla applicabile più puntualmente al fine di tutelare i soggetti carenti dell'enzima G6PDH;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n.1265;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

MODIFICA

Con effetto immediato l'ordinanza sindacale n. 6 del 19.04.2006;

ORDINA

E' fatto divieto a chiunque di coltivare fave ad una distanza minima di sicurezza pari a metri 50 (cinquanta) dall'abitazione più periferica ricompresa all'interno delle zone residenziali individuate nel P.U.C.;

Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sopra indicate dovranno essere eliminate entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Gli Agenti della Forza Pubblica, i Vigili Sanitari e la Polizia Urbana, sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza.

Ai sensi dell'Art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Prefetto di Cagliari, oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

(Dr. Gianfranco Tunis)

- AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI – NARCAO
- AL SIG. PREFETTO – CAGLIARI
- ASL 7 CARBONIA
- ALL'UFFICIO DI POLIZIA URBANA – SEDE;
- AL SEGRETARIO COMUNALE – SEDE.
- ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

PEC: TCA30357@PEC.CARABINIERI.IT;

PEC: PROTOCOLLO.PREFCA@PEC.INTERNO.IT;

PEC: PROTOCOLLO@PEC.ASLCARBONIA.IT

